



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE DEL 31 OTTOBRE 2023

PROROGA DEL SECONDO ACCONTO IRPEF 2023 A GENNAIO 2024

Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, articolo 4, di accompagnamento alla Legge di Bilancio del 2024 prevede che i soli **contribuenti**:

- **in possesso del numero di partita IVA**
- che esercitano l'attività in forma **individuale**
- e che nell'anno 2022 hanno realizzato ricavi o compensi di importo **non superiore a 170.000 euro**
- **potranno effettuare il versamento del secondo acconto Irpef 2023, con scadenza 16 gennaio 2024 (invece dell'originaria scadenza del 30 novembre 2023).**

Gli stessi soggetti potranno inoltre **rateizzare** l'acconto dovuto fino a 5 rate mensili: la prima scadenza è fissata al 16 gennaio 2024 e le rate successive dovranno essere versate entro il 16 dei mesi successivi, fino a maggio.

Resta confermata al 30 novembre 2023 la scadenza del versamento dei **contributi previdenziali** dovuti dagli artigiani e commercianti per la quota eccedente il minimale, come pure i contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata e alle singole Casse Previdenziali autonome.

Come già anticipato lo slittamento della scadenza e la possibilità di rateazione non riguarda tutte le persone fisiche. **Continueranno a dover rispettare la scadenza del 30 novembre:**

- le persone fisiche titolari di partita Iva che nell'anno 2022 hanno dichiarato compensi o ricavi superiori a 170.000 euro;
- le persone fisiche non titolari di partita Iva;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi le società di capitali, le società di persone e gli enti commerciali o non commerciali.

Attualmente sembrerebbero esclusi dal maggior termine anche i soci di società e associazioni il cui reddito viene imputato per trasparenza, con o senza partita Iva.

DAL 1° GENNAIO 2024 FATTURAZIONE ELETTRONICA PER TUTTI I FORFETTARI

A partire dal prossimo 1° gennaio 2024, salvo proroghe, anche tutti i contribuenti minimi (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e forfettari (art. 1, cc. 54 a 89 L. 190/2014) dovranno emettere fatture elettroniche.

I contribuenti minimi e forfettari dovranno quindi organizzarsi acquistando un gestionale oppure appoggiandosi ai servizi gratuiti messi a disposizione dall'Agenzia Entrate, accendendo alla propria area riservata, sezione *"Fatture e corrispettivi"* e quindi *"Fatture elettroniche e conservazione"*.

Da qui si può selezionare il tipo di fattura scegliendo tra: ordinaria, semplificata, PA, poi è possibile generarla, trasmetterla allo Sdl e, quindi, conservarla.

SCADE LA PRIMA RATA DELLA ROTTAMAZIONE-QUATER

L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha ricordato, anche tramite comunicazioni via mail, che il **31 ottobre 2023 scade la prima** (o unica) **rata** della definizione agevolata (art. 1 commi 231-252 della Legge n. 197/2022, c.d. "Rottamazione-quater") dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Come previsto dalla legge, saranno considerati tempestivi anche i pagamenti effettuati entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza. Poiché il 5 novembre è una giornata festiva, il versamento della rata dovrà essere effettuato entro e non oltre il **6 novembre 2023 per non perdere i benefici della definizione agevolata.**

Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione "Per saperne di più/Definizione agevolata" del nostro portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

SCADE IL 30 NOVEMBRE IL TERMINE "LUNGO" PER GLI INVESTIMENTI "4.0" PRENOTATI NEL 2022

Scade il 30 novembre il termine "lungo" per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" e materiali "4.0" prenotati nel 2022, per fruire del credito d'imposta ex L. 178/2020 nella misura prevista per il 2022.

Per i beni immateriali "4.0" prenotati nel 2022 il termine "lungo" per l'effettuazione dell'investimento è scaduto lo scorso 30 giugno.

PUBBLICATI GLI ELENCHI SPLIT PAYMENT PER L'ANNO 2024

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato, nell'apposita [sezione del sito](#), gli elenchi per il 2024, aggiornati al 20 ottobre 2023, dei soggetti tenuti all'applicazione della **scissione dei pagamenti - split payment** (di cui all'[art. 1 c. 629 lett. b\) L. 190/2014](#)).

Si tratta degli elenchi di:

- **società controllate** di fatto dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri** e dai **Ministeri**;

- **enti** o società controllate dalle **Amministrazioni Centrali**;
- enti o società controllate dalle **Amministrazioni Locali**;
- enti o società controllate dagli **Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza**;
- enti, **fondazioni** o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate inserite nell'**indice FTSE MIB della Borsa italiana**.

È possibile effettuare la ricerca delle società indicate nei suddetti sei elenchi disponibili, tramite **codice fiscale** o **denominazione**.

I soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi, in conformità con quanto disposto dalla normativa di riferimento, fornendo idonea documentazione mediante l'apposito **modulo di richiesta** presente sul sito MEF, al quale è obbligatorio allegare la **visura camerale**.

Si ricorda in merito che il meccanismo dello split payment prevede che, in deroga alle regole ordinarie, per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle **pubbliche amministrazioni** l'**IVA** addebitata dal **fornitore** nelle relative **fatture** debba essere versata dall'Amministrazione acquirente direttamente all'erario anziché al fornitore stesso, scindendo, in tal modo, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

In caso di **fattura elettronica**, l'applicazione dello split payment va segnalato riportando il valore "S" nel campo "Esigibilità Iva".

L'Unione Europea ha rinnovato l'autorizzazione alla disciplina della scissione dei pagamenti fino al 30 giugno 2026, escludendo, tuttavia, dal 1° luglio 2025, le società quotate nell'indice Ftse Mib della Borsa Italiana identificate ai fini IVA.

COME INDIVIDUARE IL TITOLARE EFFETTIVO NEL CASO DELLE PARTECIPAZIONI "A CATENA"

Nei gruppi societari il titolare effettivo è da identificare in ogni persona fisica che, a qualsiasi livello della catena partecipativa detiene oltre il 25% del capitale.

Con riferimento alle catene di controllo esistono **diverse teorie** riguardo alle modalità con cui individuare il titolare effettivo. Secondo Assonime ([Il Caso 1/2023 - Disciplina antiriciclaggio: questioni applicative nell'individuazione del titolare effettivo delle società di capitali](#)), la preferibile è quella che vuole identificare il titolare effettivo mediante verifica di chi superi il 25% **per ogni livello di proprietà**. In pratica, si valuta la partecipazione del 25% al capitale della società per poi risalire la catena al fine dell'identificazione di tutte le persone fisiche che detengono più del 25% del capitale sociale **di qualsiasi entità che detenga a sua volta una partecipazione superiore al 25%**. Tale interpretazione oltre che in linea con l'art. 20 del d.lgs 231/07 (costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona) appare in linea anche con quanto previsto dalla recente proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (considerando n. 65) sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini antiriciclaggio.

L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NELLE IPOTESI RESIDUALI EX ART. 20, COMMA 5, D.LGS 231/07

L'art. 20, comma 5, D.Lgs 231/07 prevede che qualora i comuni criteri non consentano di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, *"il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica"*.

Le linee guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) sostengono che, qualora non siano applicabili i criteri di cui all'art 20, comma 3 d.lgs. 231/07, vengono identificati quali titolari effettivi i membri del C.d.A. dotati di legale rappresentanza (art. 20, co. 5). Nel caso in cui l'individuazione del titolare effettivo laddove la società non abbia conferito deleghe ad alcuno dei suoi amministratori il CNDCEC si è espresso stabilendo che *"in alcune società, per privilegiare il principio di collegialità si preferisce lasciare la rappresentanza della società al presidente della stessa investendo della operatività gestoria il direttore generale ex art. 2396 c.c. In questa circostanza (da valutare caso per caso), in relazione al reale conferimento di poteri di gestione della società o dell'ente, potrebbe essere individuato quale titolare effettivo il direttore generale. Pertanto, qualora il C.d.A. agisca collegialmente senza di fatto rilasciare deleghe specifiche ad uno o più amministratori e sussista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nel direttore generale dell'ente. Laddove non esista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale"*.

Secondo le linee guida del CNDCEC si potrebbe quindi ritenere che laddove esista un amministratore dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo dovrebbe individuarsi nello stesso amministratore con deleghe, in quanto soggetto con il maggior ruolo esecutivo nell'ambito della compagine sociale.

L'Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt (AIFI), sullo stesso tema, ritiene invece che andrebbe come *"titolari effettivi gli amministratori muniti di delega (e/o il direttore generale in caso di assenza di amministratore delegato) ed il Presidente, a seguito della modifica introdotta con il recepimento della quinta direttiva che ha modificato prevedendo (coma titolari effettivi) soggetti muniti dei poteri di rappresentanza legale (in aggiunta rispetto al passato)"*.

LAVORATORI SPORTIVI E CIRCOLARE DELL'ISPettorato DEL LAVORO: NUOVI CHIARIMENTI CON UNA NOTA DEL 26 OTTOBRE 2023

Attesi da tempo i chiarimenti sulla riforma dello sport, il 25 ottobre 2023 l'Ispettorato nazionale del lavoro ha **emanato il primo documento di prassi (circolare 25 /10/2023 n. 2) contenente le prime indicazioni per il personale ispettivo**. Successivamente, a causa di refusi contenuti nel testo, sono stati emanati nuovi chiarimenti.

Si ricorda che dal 1° luglio 2023 sono entrate in vigore la quasi totalità delle disposizioni contenute nel Dlgs. n. 36/2021 che ha riformato, fra l'altro, la disciplina del c.d. lavoro sportivo.

La tanto attesa nota di prassi conteneva delle inesattezze e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 26 ottobre, ha emanato una nota di chiarimento (nota del 26 ottobre 2023 n. 459) relativamente alla circolare del 25 ottobre 2023, n. 2. Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.



Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Dott. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo enricospanu@pec.it o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.

AVVISO DI RISERVATEZZA

Questo messaggio di posta è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto. Su Vostra esplicita richiesta rimborseremo eventuali costi da Voi sostenuti.

Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".